



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 63 LEGISLATURA N. VIII

delibera  
769

DE/GC/S01 Oggetto: LR n. 7/2003, art. 2, commi 2 e 3. Riordino  
0 NC dell'attività di consulenza agli enti locali. Revoca  
della DGR n. 855/2003.

Prot. Segr.  
792

L'anno duemilasei addì 27 del mese di giugno a Urbino presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario Presidente
- Agostini Luciano Vice Presidente
- Amagliani Marco Assessore
- Ascoli Ugo Assessore
- Carrabs Gianluca Assessore
- Giaccaglia Gianni Assessore
- Marcolini Pietro Assessore
- Mezzolani Almerino Assessore
- 

Sono assenti:

- Petrini Paolo Assessore
- Pistelli Loredana Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Giaccaglia Gianni.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** L.R. n. 7/2003, art. 2, commi 2 e 3. Riordino dell'attività di consulenza agli enti locali. Revoca della DGR n. 855 del 17 ottobre 2003.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Attività istituzionali legislative e legali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Attività istituzionali legislative e legali, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

### DELIBERA

- di stabilire che, a decorrere dal 1° luglio 2006, l'attività di consulenza agli enti locali, prevista dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 12 maggio 2003, n. 7 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazione di leggi regionali) viene effettuata dai Servizi regionali competenti per materia con le seguenti modalità:

1) l'attività di consulenza è svolta nelle materie di interesse regionale e in materia di appalti, affidamento di servizi e forniture, assunzione di personale e piante organiche, esclusivamente attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche e viene effettuata senza riferimento a casi specifici e senza procedere ad un autonomo accertamento delle situazioni di fatto, assumendo i fatti così come sono esposti nella richiesta dell'ente locale;

2) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 7/2003, l'attività di consulenza può essere richiesta:

a) dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, dagli Assessori comunali e provinciali e dai Presidenti dei Consigli comunali e provinciali;

b) dai Consiglieri comunali e provinciali, nella misura di almeno un quinto dei componenti dei rispettivi organi collegiali;

3) la richiesta di consulenza deve contenere, in merito alla questione oggetto del quesito, l'orientamento del Segretario generale dell'ente locale o, comunque, del Responsabile della struttura organizzativa competente;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4) nel caso in cui i quesiti posti dagli enti locali riguardino questioni interpretative di principio di particolare complessità o rilevanza, i dirigenti dei Servizi regionali competenti possono sottoporli all'esame del Servizio Attività istituzionali, legislative e legali. In tal caso il dirigente competente, nel trasmettere la richiesta, fornisce l'orientamento del proprio Servizio sulla questione sottoposta a parere;

5) ove le questioni per le quali è richiesta consulenza presentino un interesse o una rilevanza tale da rendere opportuna l'adozione di atti rivolti alla generalità degli enti locali, il Servizio Attività istituzionali, legislative e legali, in collaborazione con la struttura competente per materia, predispone apposito atto di indirizzo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

- di revocare, a far data dal 1° luglio 2006, la deliberazione n. 855 del 17 ottobre 2003.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
(dott. Bruno Brandoni)

*B. Brandoni*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
(dott. Gian Mario Spacca)

*G. M. Spacca*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 2, comma 2, della l.r. 7/2003, concernente: "Soppressione del comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali", stabilisce che spetta alla Giunta regionale individuare la struttura organizzativa che svolge, anche a fini di garanzia, attività di assistenza e consulenza agli enti locali, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica, sugli atti relativi ad appalti, affidamento di servizi e forniture, assunzioni del personale e piante organiche. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che tale attività può essere richiesta:

- a) dal Sindaco, dal Presidente della Provincia o dagli Assessori comunali e provinciali, dai Presidenti dei Consigli comunali e provinciali;
- b) dai Consiglieri comunali e provinciali, nella misura di almeno un quinto dei componenti dei rispettivi organi collegiali.

In attuazione delle disposizioni sopra citate, con deliberazioni della Giunta regionale n. 853 e n. 855 del 17 giugno 2003 sono state, rispettivamente, individuata la Posizione di funzione "Consulenza agli enti locali" e definite le modalità per lo svolgimento dell'attività di consulenza agli enti locali.

In particolare, con la deliberazione n. 855/2003 si è deciso di estendere tale attività, attribuendo alla apposita struttura regionale la consulenza non solo per le materie previste dal citato art. 2, comma 2, della l.r. 7/2003, bensì per tutte le materie di interesse regionale, mettendo pertanto a disposizione dei funzionari e dei dirigenti degli enti locali le conoscenze tecnico-giuridiche e le professionalità presenti nell'amministrazione regionale.

Nella stessa deliberazione veniva sottolineato il carattere sperimentale della disciplina prevista, da sottoporre a verifica decorso un congruo lasso di tempo. La procedura è stata quindi integrata prevedendo la sottoscrizione del parere anche da parte del dirigente della struttura competente, mentre il modo normale per la risoluzione delle questioni di particolare rilevanza è stato individuato nella predisposizione di atti di indirizzo, in grado di assicurare, diversamente da quanto consentito dalla risposta al singolo quesito, l'applicazione uniforme delle norme sull'intero territorio regionale.

A seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, la posizione di funzione "Consulenza agli enti locali" è stata soppressa ed è stata attribuita in generale alla posizione di funzione "Attività normativa e consulenza" la consulenza sull'interpretazione delle norme.

L'esperienza realizzata dal 2003 ad oggi e il nuovo assetto organizzativo che si è delineato rendono ora opportuno affidare direttamente alle singole strutture regionali competenti per materia la consulenza agli enti locali sulle specifiche questioni, riservando al Servizio Attività istituzionali, legislative e legali la formulazione dei pareri di carattere generale nei casi in cui i dubbi interpretativi siano di particolare rilevanza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Stante quanto sopra esposto, il presente atto prevede l'individuazione delle nuove modalità per lo svolgimento dell'attività di consulenza agli enti locali prevista dalla l.r. 7/2003 a decorrere dal 1° luglio 2006 e viene di conseguenza revocata, con decorrenza dalla medesima data, la precedente deliberazione n. 855/2003.

Sulla presente proposta di deliberazione il Comitato di direzione, nella seduta del 29 maggio 2006, ha espresso parere favorevole.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dott. Paolo Londrillo)**

*Paolo Londrillo*

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI,  
LEGISLATIVE E LEGALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dott. Paolo Londrillo)**

*Paolo Londrillo*

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. ~~2~~ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(dott. Bruno Brandoni)**

*B. Brandoni*

*2*